



COMUNE DI GALLICANO

PROVINCIA DI LUCCA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 85

Seduta del 24.2.1994

**OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'. DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFIS-
SIONI COMUNE DI CLASSE 5[^]. TARIFFE IN VIGORE DALL'ANNO 1994.**

L'anno millenovecentonovanta quattro e questo giorno ventiquattro
del mese di Febbraio, alle ore 18,00, nella residenza civica, si è
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. Pellegrinotti G. Ardelio

nella sua qualità di Sindaco

Sono presenti n. 3 assessori ed assenti, sebbene invitati, n. 3 assessori, come segue:

	Presenti	Assenti
PELLEGRINOTTI G. ARDELIO	SI	
BERTOLI FERRUCCIO	SI	
BACCI ANNAROSA	SI	
BIAGI ROBERTO		SI
NARDINI EGIDIO		SI
PINOCCI RICCARDO		SI
REGOLI ENZO	SI	

Assiste il Sig. Dott.ssa Citti Silvana

Segretario del Comune.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il capo I del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con il quale sono state stabilite la nuova disciplina e le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO il secondo comma dell'art. 36 del Decreto legislativo che ha stabilito il termine del 28 febbraio 1994 per la determinazione delle nuove tariffe per l'anno 1994;

RILEVATO che le tariffe sono differenziate secondo la classe demografica di appartenenza del Comune e la natura del mezzo pubblicitario al quale sono riferite e, nell'ambito di tali distinzioni, sono determinate dal decreto legislativo in misura fissa, salvo le maggiorazioni facoltative applicabili:

- dai comuni con rilevanti flussi turistici;
- dai comuni delle prime tre classi demografiche, per le categorie speciali delle località;

CONSIDERATO che l'art. 2 del decreto stabilisce che ai fini della classificazione del Comune occorre fare riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 1992, penultimo anno precedente al 1994, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT in base alla statistica comunale della popolazione residente;

RILEVATO che la popolazione di questo Comune alla predetta data di riferimento era costituita da n. 3882 abitanti residenti, per cui lo stesso è compreso fra i Comuni di classe 5^a;

RITENUTO pertanto di determinare in relazione alla classe demografica di appartenenza le corrispondenti tariffe per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

CONSIDERATO che per quanto concerne le riduzioni ed esenzioni dalla imposta e dal diritto, in attesa dell'adozione ed entrata in vigore del regolamento comunale, viene fatto riferimento a quelle stabilite dagli artt. 16, 17, 20 e 21 del decreto legislativo n. 507;

VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

VISTO lo statuto del Comune;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo tecnico-tributario espresso dal Responsabile del servizio;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile della Ragioneria comunale;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo di legittimità espresso dal Segretario Comunale;

Con voti

DELIBERA

I. Di approvare le seguenti tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in vigore in questo comune - appartenente alla classe 5^a - dall'anno 1994;

PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

1. PUBBLICITÀ ORDINARIA (artt. 12 e 7, c. 2, 6 e 7)

1.1. *Pubblicità ordinaria* effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base):

Durata: - per anno solare	L. 16.000=
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	L. 1.600

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2. *Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata*, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1., per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base maggiorata del 100%):

Durata: - per anno solare	L. 32.000=
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese	L. 3.200=

12. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (art. 7)

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Con il regolamento comunale saranno determinate le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal predetto art. 7.

13. DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (artt. 8 e 9)

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale per l'anno 1994 è differito al 31 marzo 1994.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai predetti artt. 8 e 9.

14. SANZIONI (artt. 23 e 24)

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con il regolamento comunale saranno definite le modalità attuative dei predetti artt. 23 e 24.

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO (art. 19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1. *per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:*

- | | |
|--|-----------|
| - per i primi 10 giorni | L. 2.000= |
| - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione | L. 600= |

1.2. *per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;*

1.3. *per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;*

1.4. *per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;*

1.5. *qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto;*

1.6. *l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.*

2. AFFISSIONI D'URGENZA (art. 22, c. 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di L. 50.000 per ogni commissione.

3. RIDUZIONE DEL DIRITTO (art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative delle norme di cui al predetto art. 20.

Considerata l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento e visto il terzo comma dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, la Giunta dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

3.2. Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1., *effettuata per conto proprio dell'impresa*, si applica l'imposta *in misura pari alla metà* della tariffa sopra stabilita.

4. PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI (art. 14, c. 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta *per ogni giorno*, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata: – per ogni giorno L. 4.000=

per durata superiore a 30 giorni si applica:

– per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di L. 4.000=

– dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di L. 2.000=

5. PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15, c. 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, *per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione*, è pari a:

L. 16.000=

6. PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI (art. 15, c. 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, *per ogni giorno o frazione*, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

L. 96.000=

7. PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15, c. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, *per ogni giorno o frazione*, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di: L. 48.000=

8. PUBBLICITÀ VARIA (art. 15, c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta *per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione*, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

L. 4.000=

9. PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15, c. 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta *per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione*, è la seguente:

L. 12.000=

10. RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art. 16)

La tariffa dell'imposta è *ridotta a metà* per la pubblicità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 16

11. ESENZIONI DALL'IMPOSTA (art. 17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 17.

1.3. Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è *maggiorata* del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la *maggiorazione* è del 100%.

1.4. L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

2. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7, c. 2, 6 e 7)

2.1. *Pubblicità visiva* effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, *per ogni metro quadrato di superficie*:

Durata: - per anno solare L. 16.000=

- non superiore a 3 mesi, per
ogni mese o frazione di mese L. 1.600=

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è *maggiorata* del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3., sono dovute le *maggiorazioni* dell'imposta base ivi previste.

2.1.1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2. *Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto*: l'imposta è dovuta *per anno solare* al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg. L. 144.000

b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. L. 96.000

c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie L. 48.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette *sono raddoppiate*.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è *maggiorata* del 100%, in conformità all'art. 7, c. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

È obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, c. 1, 2, 3)

3.1. Per la *pubblicità effettuata per conto altrui* con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, *per metro quadrato di superficie*, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per anno solare L. 64.000=

- non superiore a 3 mesi, per
ogni mese o frazione di mese L. 6.400=

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.



COMUNE DI GALLICIANO

Cod. Post. 55027

PROV. DI LUCCA

IL SEGRETARIO COMUNALE

La sottoscritta Dott.ssa Citti Silvana, segretario Comunale, in relazione alla proposta di deliberazione di C.C./G.M., avente per oggetto: "IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. COMUNE DI CLASSE 5^A TARIFFE IN VIGORE DALL'ANNO 1994"

che comporta una spesa di L. _____, ai sensi dell' art. 53, 1° comma della L.8.6.1990, n. 142;

ESPRIME

- PARERE FAVOREVOLE** sotto il profilo della legittimità dell'atto
- PARERE SFAVOREVOLE** sotto il profilo della legittimità dell'atto per i seguenti motivi:

li 26.02.94



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Citti Silvana)

COMUNE DI GALLICANO
(Prov. di Lucca)

Il sottoscritto RAG. LUCCHESI CARLO, Dirigente dell'Ufficio Ragioneria, in relazione alla proposta di deliberazione di G.M./~~CC.~~, avente per oggetto: Imposte comunali sulle pubblicità
Diritto sulle pubbliche affissioni - Comune di classe V - Tariffe in
vigore dell'anno 1994
e che comporta una spesa di L. _____, ai sensi degli artt. 53, 1° comma e 55, 5° comma della L. 8 Giugno 1990 n. 142

E S P R I M E

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica;

PARERE FAVOREVOLE in ordine alle regolarità contabile;

PARERE SFAVOREVOLE in ordine alle regolarità tecnica per i seguenti motivi:

PARERE SFAVOREVOLE in ordine alle regolarità contabile per i seguenti motivi:

A T T E S T A

CHE la spesa trova completa copertura finanziaria sul Bilancio _____, mediante imputazione al Cap. _____, avente per oggetto: _____

li. 24/02/94



IL DIRIGENTE

(Rag. Carlo Lucchesi)

Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

Pellegrinotti G. Ardelio

L'ASSESSORE ANZIANO

Regoli Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Citti Silvana

La presente deliberazione in copia conforme all'originale, sottoscritta dal Sindaco, dall'Assessore Anziano, dal Segretario Comunale e rilasciata per uso amministrativo, viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 47 della legge 8-6-1990, n. 142 dal

16 MAR 1994

al

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li,

6 MAR 1994

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Attesto l'avvenuta pubblicazione fino al e che avverso la presente deliberazione non sono pervenuti reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li,

1 APR 1994

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Atto non soggetto a controllo art. 45/5 legge 8-6-1990, n. 142 e art. 26, comma 1, lettera a) L. R. 31/92
- Atto non soggetto a controllo art. 26, comma 1, lettera b) L. R. 31/92
- Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 47 della legge 8-6-1990, n. 142 previa pubblicazione all'Albo Pretorio come da certificazione suesposta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li,

Trasmessa al Co. Re. Co. mediante servizio postale, ovvero, mediante consegna a mano, in data protocollo n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li,

(*) Trasmessa al Co. Re. Co. mediante messaggio fac-simile in data confermato con invio di copia effettuata con il servizio postale, ovvero, a mano in data protocollo n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li,

- Divenuta esecutiva per decorrenza termini a seguito di invio al Co. Re. Co. come da certificazione suesposta - Art. 46 legge 8-6-1990, n. 142.
- Divenuta esecutiva per decorrenza termini a seguito di invio di chiarimenti e/o elementi integrativi al Co. Re. Co. in data forniti con atto n. del ai sensi dell'art. 46/4 della legge 8-6-1990, n. 142. Il Co. Re. Co. con decisione n. del ha:

- (*) dichiarato improcedibile il controllo;
- dichiarata decaduta la presente deliberazione - Art. 46/6 legge 8-6-1990, n. 142;
- dichiarata nulla la presente deliberazione - Art. 55/5 legge 8-6-1990, n. 142;
- annullata la presente deliberazione - Art. 46/1 legge 8-6-1990, n. 142;
- approvata la presente deliberazione - Art. 46/5 legge 8-6-1990, n. 142;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li,